

COMUNE DI ROCCAMANDOLFI

STATUTO

Approvato con deliberazione consiliare n. 38 dell'11.10.2010

TITOLO I PRINCIPI FONDAMENTALI

Art. 1 Definizione **(Artt. 3 e 6 del T.U. 18 agosto 2000, n.ro 267)**

1. Il Comune di Roccamandolfi è Ente Locale autonomo nell'ambito dei principi fissati dalle leggi della Repubblica Italiana - che ne determinano le funzioni - e dal presente statuto.
2. Esercita funzioni proprie e funzioni conferite dalle leggi statali e regionali, secondo il principio di sussidiarietà.

Art. 2 Autonomia **(Artt. 3 e 6 del T.U. 18 agosto 2000, n.ro 267)**

1. Il Comune ha autonomia statutaria, normativa, organizzativa e amministrativa, nonché autonomia impositiva e finanziaria nell'ambito dello statuto e dei propri regolamenti, e delle leggi di coordinamento della finanza pubblica.
2. Il Comune ispira la propria azione al principio di solidarietà e pone particolare impegno per affermare i diritti dei cittadini, per il superamento degli squilibri economici, sociali, civili e culturali, e per la piena attuazione dei principi di eguaglianza e di pari dignità sociale, dei sessi, e per il completo sviluppo della persona umana.
3. Il Comune, nel realizzare le proprie finalità, assume il metodo della programmazione; persegue il raccordo fra gli strumenti di programmazione degli altri comuni, della provincia, della regione, dello stato e della convenzione europea relativa alla Carta Europea dell'autonomia locale, firmata a Strasburgo il 15 ottobre 1985.
4. L'attività dell'Amministrazione comunale è finalizzata al raggiungimento degli obiettivi fissati secondo i criteri dell'economicità di gestione, dell'efficienza e dell'efficacia dell'azione; persegue inoltre obiettivi di trasparenza e semplificazione.
5. Il Comune, per il raggiungimento dei detti fini, promuove anche rapporti di collaborazione e scambio con altre comunità locali, anche di altre nazioni, nei limiti e nel rispetto degli accordi internazionali. Tali rapporti possono esprimersi anche attraverso la forma di gemellaggio.
6. Il Comune ispira la propria attività alla tutela dei valori storici e delle tradizioni locali.
7. Il Comune svolge le sue funzioni anche attraverso le attività che possono essere adeguatamente esercitate dalla autonoma iniziativa dei cittadini e delle loro formazioni sociali.

Art. 3 Sede
(Art. 6 del T.U. 18 agosto 2000, n.ro 267)

1. La sede del Comune è sita in Via Salita Municipio n° 1. La sede può essere trasferita con deliberazione del Consiglio Comunale. Presso la detta sede si riuniscono, ordinariamente, tutti gli organi e le commissioni comunali.
2. Solo in via eccezionale, per esigenze particolari, con deliberazione della Giunta Comunale, possono essere autorizzate riunioni degli organi e commissioni in altra sede.
3. Sia gli organi che le commissioni di cui al primo comma, per disposizione regolamentare, possono riunirsi, anche in via ordinaria, in locali diversi dalla sede del Comune.

Art. 4 Territorio
(Art. 6 del T.U. 18 agosto 2000, n.ro 267)

1. Il territorio comunale è quello risultante dal piano topografico di cui all'art. 9 della legge 24 dicembre 1954, n.ro 1228, approvato dall'Istituto Nazionale di Statistica; esso si estende per kmq 53.00 e confina con i Comuni di Cantalupo Del Sannio(IS), Santa Maria Del Molise(IS), Castelpetroso (IS), Castelpizzuto(IS), Longano(IS), Gallo Matese(CE), Letino(CE), San Gregorio Matese(CE), San Massimo(CB).

Art. 5
Stemma - Gonfalone - Fascia tricolore - Distintivo del Sindaco
(Artt. 6, comma 2, e 50, comma 12, del T.U. 18 agosto 2000, n.ro 267)

1. Il Comune ha un proprio stemma e un proprio gonfalone.
Lo stemma raffigura una torre civica , che si rifà all'antica Rocca, fortezza medievale, che domina l'abitato.
2. L' esibizione del gonfalone avviene nelle cerimonie ufficiali e il medesimo deve essere sempre accompagnato da un amministratore comunale e scortato dal vigile urbano, fatte salve eventuali e specifiche esigenze all'uopo valutate.
3. La fascia tricolore, che è il distintivo del Sindaco, è completata dallo stemma della Repubblica e dallo stemma del Comune.
4. L'uso dello stemma è autorizzato con deliberazione della giunta comunale .

Art. 6
Pari opportunità
(Art. 6, comma 3, del T.U. 18 agosto 2000, n.ro 267)

1. Il Comune, al fine di garantire pari opportunità tra uomini e donne:
 - a) riserva alle donne posti di componenti le commissioni consultive interne e quelle di concorso, fermo restando il principio di cui all'art. 57, comma 1, lett. a), del D.Lgs. 30 marzo 2001, n.ro 165, e successive modificazioni. L'eventuale oggettiva impossibilità è adeguatamente motivata;

- b) adotta propri atti regolamentari per assicurare pari dignità di uomini e donne sul lavoro, conformemente alle direttive impartite dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Funzione Pubblica;
 - c) garantisce la partecipazione delle proprie dipendenti ai corsi di formazione e di aggiornamento professionale in rapporto proporzionale alla loro presenza nei ruoli organici;
 - d) adotta tutte le misure per attuare le direttive della Unione Europea in materia di pari opportunità, sulla base di quanto disposto dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Funzione Pubblica.
2. Per la presenza di entrambi i sessi nella Giunta Comunale, trova applicazione il successivo articolo 23.

Art. 7

Assistenza, integrazione sociale e diritti delle persone diversamente abili. Coordinamento degli interventi

1. Il Comune promuove forme di collaborazione con altri comuni e l'azienda sanitaria locale, per dare attuazione agli interventi sociali e sanitari previsti dalla legge 5 febbraio 1992, n.ro 104, nel quadro della normativa regionale, mediante gli accordi di programma di cui all'art. 34, del T.U. n. 267/00, dando priorità agli interventi di riqualificazione, di riordinamento e di potenziamento dei servizi esistenti.
2. Allo scopo di conseguire il coordinamento degli interventi a favore delle persone diversamente abili con i servizi sociali, sanitari, educativi e di tempo libero operanti nel Comune, il Sindaco può istituire e nominare un comitato di coordinamento del quale fanno parte i responsabili dei servizi medesimi.
3. All'interno del comitato viene istituita una segreteria che provvede a tenere i rapporti con le persone diversamente abili ed i loro familiari.

Art. 8

Conferenza Stato – Città – Autonomie Locali

1. Nell'ambito del decentramento di cui alla Legge 15 marzo 1997, n.ro 59, il Comune si avvale della conferenza Stato – Città – Autonomie Locali, in particolare per:
 - a) l'informazione e le iniziative per il miglioramento dell'efficienza dei servizi pubblici locali;
 - b) la promozione di accordi o contratti di programma;
 - c) le attività relative alla organizzazione di manifestazioni che coinvolgono più comuni, da celebrare in ambito nazionale.

Art. 9

Tutela dei dati personali

1. Il Comune garantisce, nelle forme ritenute più idonee, che il trattamento dei dati personali in suo possesso si svolga nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle persone fisiche, ai sensi della legge 31 dicembre 1996, n.ro 675, e successive modifiche e integrazioni.

TITOLO II ORGANI ISTITUZIONALI DEL COMUNE (Consiglio - Sindaco - Giunta)

Capo I CONSIGLIO COMUNALE

Art. 10 Presidenza
(Artt. 38, 39 e 40 del T.U. 18 agosto 2000, n.ro 267)

1. Il Consiglio Comunale è presieduto dal Sindaco. Al Presidente, fra gli altri, sono attribuiti i poteri di convocazione e direzione dei lavori e della attività del Consiglio.

Art. 11
Consiglieri comunali - Indennità - Convalida - Programma di governo
(Artt. 38, 39 e 46, del T.U. 18 agosto 2000, n.ro 267)

1. I Consiglieri comunali rappresentano l'intero corpo elettorale del Comune ed esercitano le loro funzioni senza vincolo di mandato, e con il solo scopo di tutelare gli interessi dei cittadini. I Consiglieri hanno diritto di iniziativa su ogni oggetto di competenza del Consiglio (Art.43 T.U. n. 267/00.).
2. Le indennità e il rimborso di spese sono regolati dalla legge.
3. Il Comune, nella tutela dei propri diritti ed interessi, assicura l'assistenza in sede processuale ai Consiglieri, agli Assessori ed al Sindaco che si trovino implicati, in conseguenza di fatti ed atti connessi all'espletamento delle loro funzioni, in procedimenti di responsabilità civile o penale, in ogni stato e grado del giudizio, purché non ci sia conflitto di interesse con l'Ente. In caso di sentenza di condanna passata in giudicato per fatti commessi con dolo o colpa grave, il Comune richiederà all'Amministratore tutti gli oneri sostenuti per la sua difesa in ogni grado di giudizio.
4. Il Consiglio provvede nella prima seduta alla convalida dei Consiglieri eletti, compreso il Sindaco, e giudica delle cause di ineleggibilità ed incompatibilità, ai sensi e per gli effetti dell'art. 41 del T.U. n. 267/00.
5. Nella stessa seduta il Sindaco comunica al Consiglio la composizione della Giunta e indica il Vice Sindaco.
6. Il Consiglio definisce annualmente le linee programmatiche con l'approvazione della relazione previsionale e programmatica, del bilancio preventivo e del bilancio pluriennale che nell'atto deliberativo dovranno essere espressamente dichiarati coerenti con le predette linee, con adeguata motivazione degli eventuali scostamenti.
7. La verifica da parte del Consiglio dell'attuazione del programma avviene nel mese di settembre di ogni anno, contestualmente all'accertamento del permanere degli equilibri generali di bilancio previsto dall'art. 193 del T.U. n. 267/00.

Art. 12
Funzionamento del Consiglio - Decadenza dei Consiglieri
(Artt. 38 e 43, del T.U. 18 agosto 2000, n.ro 267)

1. Il funzionamento del Consiglio è disciplinato da apposito regolamento, approvato a maggioranza assoluta dei componenti, in conformità ai seguenti principi:
 - a) gli avvisi di convocazione sono recapitati ai consiglieri, nel domicilio dichiarato, rispetto al giorno di convocazione, almeno: – cinque giorni interi per le convocazioni in seduta ordinaria; – cinque giorni interi per le convocazioni in seduta straordinaria; – un giorno prima per le sedute straordinarie dichiarate urgenti con indicazione della motivazione.
 - b) nessun argomento è posto in discussione se non è stata assicurata, ad opera della presidenza, un'adeguata e preventiva informazione ai Consiglieri.
 - c) prevedere, per la validità della seduta di prima convocazione, la presenza della maggioranza dei consiglieri assegnati per legge al Comune, compreso il Sindaco;

- d) richiedere, per l'approvazione del bilancio preventivo, il riequilibrio della gestione e il rendiconto della gestione, la presenza dei consiglieri prevista per la seduta di prima convocazione;
 - e) riservare al Presidente il potere di convocazione, informatine preventivamente i capigruppo e di direzione dei lavori;
 - f) fissare il tempo riservato, per ogni seduta, alla trattazione delle interrogazioni, interpellanze e mozioni, assegnando tempi uguali alla maggioranza e alle opposizioni per le repliche e per le dichiarazioni di voto;
 - g) indicare se le interrogazioni, interpellanze e mozioni sono trattate in apertura o chiusura della seduta.
- 2) Le dimissioni dalla carica di Consigliere ricadono nella disciplina contenuta nel comma 8 dell'art. 38 del T.U n. 267/00.
- 3) I Consiglieri comunali che, senza giustificato motivo, non intervengono a tre sedute consecutive del Consiglio Comunale decadono dalla carica.
- La decadenza è pronunciata dal Consiglio Comunale, d'ufficio o su istanza di qualunque elettore del Comune, decorso il termine di dieci giorni dalla notificazione all'interessato della proposta di decadenza.
- Le ragioni dell'assenza vanno comunicate tempestivamente al Sindaco che è tenuto a darne comunicazione al Consiglio.

Art. 13 Sessioni del Consiglio
(Art. 38, del T.U. 18 agosto 2000, n.ro 267)

1. Il Consiglio si riunisce in sessioni ordinarie e in sessioni straordinarie.
2. Le sessioni ordinarie si svolgono entro i termini previsti dalla legge:
 - a) per l'approvazione del bilancio preventivo annuale, del bilancio pluriennale e della relazione revisionale e programmatica;
 - b) per l'approvazione del rendiconto della gestione dell'esercizio precedente;
 - c) per la verifica degli equilibri di bilancio di cui all'art. 193 del T.U. n. 267/00;
3. Le sessioni straordinarie hanno luogo in qualsiasi periodo.
4. In caso di urgenza, per il verificarsi di eventi imprevedibili e gravi, il Consiglio viene convocato: ad horas.

Art. 14
Esercizio della potestà regolamentare
(Art. 7, del T.U. 18 agosto 2000, n.ro 267)

1. Il Consiglio e la Giunta Comunale, nell'esercizio della rispettiva potestà regolamentare, adottano, sentita la conferenza dei capigruppo, nel rispetto dei principi fissati dalla legge e dal presente Statuto, regolamenti nelle materie ad essi demandati dalla legge.
2. Per la pubblicazione e l'entrata in vigore, trova applicazione l'articolo 36.

Art. 15
Commissioni consiliari permanenti
(Art. 38, del T.U. 18 agosto 2000, n.ro 267)

1. Il Consiglio Comunale può istituire, nel suo seno, commissioni consultive permanenti composte con criterio proporzionale, assicurando la presenza, in esse, con diritto di voto, di almeno un rappresentante per ogni gruppo(intendendosi per gruppi quello di maggioranza e quello di minoranza).

2. I componenti delle commissioni hanno facoltà di farsi assistere da esperti anche esterni.
3. Le sedute delle commissioni sono pubbliche, salvi i casi previsti dal regolamento per il funzionamento del Consiglio.

Art. 16

Costituzione di commissioni speciali (Artt. 38 e 44, del T.U. 18 agosto 2000, n.ro 267)

1. Il Consiglio Comunale, in qualsiasi momento, può costituire commissioni speciali, per esperire indagini conoscitive ed inchieste.
2. Per la costituzione delle commissioni speciali, trovano applicazione, in quanto compatibili, le norme dell'articolo precedente. Alle minoranze è attribuita la presidenza delle commissioni aventi funzioni di controllo o di garanzia.
3. Con l'atto costitutivo sono disciplinati i limiti e le procedure d'indagine.

Art. 17

Indirizzi per le nomine e le designazioni (Art. 42, comma 2, lettera m, 50, c. 9 del T.U. 18 agosto 2000, n.ro 267)

1. Il Consiglio Comunale viene convocato entro i trenta giorni successivi a quello di insediamento per definire e approvare gli indirizzi per la nomina, la designazione e la revoca da parte del Sindaco, dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende e istituzioni. Il Sindaco dà corso alle nomine e alle designazioni entro i quindici giorni successivi.
2. Per la nomina e la designazione è promossa la presenza di ambo i sessi.
3. Tutti i nominati o designati dal Sindaco, decadono con il decadere del medesimo Sindaco.

Art. 18 Interrogazioni

(Art. 43, del T.U. 18 agosto 2000, n.ro 267)

1. I Consiglieri hanno facoltà di presentare interrogazioni al Sindaco o agli Assessori.
 2. Il Consigliere che intende rivolgere una interrogazione deve presentarla per iscritto indicando se chiede risposta scritta e/o risposta orale. In mancanza di indicazione, si intende che l'interrogante chiede risposta scritta.
 3. Il Sindaco risponde entro trenta giorni, se richiesta risposta scritta, o al primo Consiglio utile, se richiesta risposta orale, alle interrogazioni e ad ogni altra istanza di sindacato ispettivo presentata dai Consiglieri.
 4. In caso di sopravvenuta necessità di interpellanze o interrogazioni sorte dopo la convocazione del consiglio, i consiglieri hanno facoltà di proporle in apertura di seduta del Consiglio.
- Tali interrogazioni e interpellanze non possono essere esaminate nella stessa seduta.

Capo II

SINDACO E GIUNTA

Art. 19 Elezione del Sindaco

(Artt. 46 e 50, del T.U. 18 agosto 2000, n.ro 267)

1. Il Sindaco è eletto dai cittadini a suffragio universale e diretto secondo le disposizioni dettate dalla legge ed è membro del Consiglio comunale.

2. Il Sindaco presta davanti al Consiglio, nella seduta di insediamento, il giuramento di osservare lealmente la Costituzione italiana.
3. Il Sindaco è titolare della rappresentanza generale del Comune. In caso di sua assenza o impedimento la rappresentanza istituzionale dell'Ente spetta, nell'ordine, al Vice Sindaco e all'Assessore più anziano di età.

Art. 20 Linee programmatiche
(Art. 46, del T.U. 18 agosto 2000, n.ro 267)

1. Le linee programmatiche, presentate dal Sindaco nella seduta di cui al precedente articolo 11, indicano analiticamente le azioni e i progetti da realizzare nel corso del mandato in relazione alle risorse finanziarie necessarie, evidenziandone la priorità.

Art. 21 Vice Sindaco
(Art. 53, del T.U. 18 agosto 2000, n.ro 267)

1. Il Vice Sindaco sostituisce, in tutte le sue funzioni, il Sindaco temporaneamente assente, impedito o sospeso dall'esercizio delle funzioni.
2. In caso di assenza o impedimento del Vice Sindaco, alla sostituzione del Sindaco provvede l'Assessore più anziano di età.

Art. 22 Delegati del Sindaco

1. Il Sindaco ha facoltà di assegnare, con suo provvedimento, ad ogni assessore, funzioni ordinate organicamente per gruppi di materie e con delega a firmare gli atti relativi.
2. Nel rilascio delle deleghe di cui al precedente comma, il Sindaco uniforma i suoi provvedimenti al principio per cui spettano agli assessori i poteri di indirizzo e di controllo.
3. Il Sindaco può modificare l'attribuzione dei compiti e delle funzioni di ogni assessore ogni qualvolta, per motivi di coordinamento e funzionalità, lo ritiene opportuno.
4. Le deleghe e le eventuali modificazioni di cui ai precedenti commi sono fatte per iscritto e comunicate al Consiglio in occasione della prima seduta utile.
5. Il Sindaco, per esigenze organizzative, può avvalersi dell'apporto di Consiglieri, compresi quelli della minoranza.

Art. 23
La Giunta - Composizione e nomina - Presidenza
(Artt. 6, 47 e 64, del T.U. 18 agosto 2000, n.ro 267)

1. La Giunta è composta dal Sindaco che la presiede e dal numero massimo di Assessori previsto dalla legge, compreso il Vice Sindaco.
2. Possono essere nominati Assessori anche cittadini non facenti parte del Consiglio, in possesso dei requisiti per la elezione a Consigliere Comunale, nel numero massimo di una unità. Gli Assessori non Consiglieri partecipano alle sedute del Consiglio Comunale senza diritto di voto.
3. Il Sindaco, per la nomina della Giunta, deve garantire la presenza di ambo i sessi unitamente agli organi collegiali del Comune e degli Enti dipendenti.
4. La Giunta, nella sua prima seduta, prima di trattare qualsiasi altro argomento, accerta, con apposito verbale, le condizioni di candidabilità, eleggibilità e compatibilità alla carica di Consigliere dei suoi eventuali componenti non Consiglieri. Lo stesso accertamento è rinnovato al verificarsi di nuove nomine.

Art. 24
Competenze della Giunta
(Art. 48, del T.U. 18 agosto 2000, n.ro 267)

1. Le competenze della Giunta sono disciplinate dall'art. 48 del T.U. n. 267/00.
2. La Giunta adotta i regolamenti di sua competenza.

Art. 25
Funzionamento della Giunta
(Art. 48, del T.U. 18 agosto 2000, n.ro 267)

1. L'attività della Giunta è collegiale, ferme restando le attribuzioni e le responsabilità dei singoli Assessori.
2. La Giunta è convocata dal Sindaco che fissa l'ordine del giorno della seduta nel rispetto delle norme regolamentari.
3. Il Sindaco dirige e coordina l'attività della Giunta e assicura l'unità di indirizzo politico - amministrativo e la collegiale responsabilità di decisione della stessa.
4. Le sedute della Giunta non sono pubbliche, salva diversa decisione, che risulta a verbale, della Giunta stessa. Il voto è palese salvo nei casi espressamente previsti dalla legge e dal regolamento. L'eventuale votazione segreta risulta dal verbale con richiamo alla relativa norma. In mancanza di diversa indicazione le votazioni si intendono fatte in forma palese.

Art. 26
Cessazione dalla carica di Assessore

1. Le dimissioni da Assessore sono presentate, per iscritto, al Sindaco, sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e sono immediatamente efficaci.
2. Il Sindaco può revocare uno o più Assessori dandone motivata comunicazione al Consiglio e comunicazione scritta ai capigruppo.
3. Alla sostituzione degli Assessori decaduti, dimissionari, revocati o cessati dall'ufficio per altra causa, provvede il Sindaco, il quale ne dà comunicazione, nella prima seduta utile, al Consiglio.

TITOLO III
STATUS DEGLI AMMINISTRATORI LOCALI

Art. 27
(Doveri e condizione giuridica)
(Art. 78, del T.U. 18 agosto 2000, n.ro 267)

1. Il comportamento degli amministratori, nell'esercizio delle proprie funzioni, deve essere improntato all'imparzialità e al principio di buona amministrazione, nel pieno rispetto della distinzione tra le funzioni, competenze e responsabilità degli amministratori di cui all'art. 77 comma 2 del T.U. n. 267/00 e quelle proprie dei dirigenti delle rispettive amministrazioni.
2. Gli amministratori, devono astenersi dal prendere parte alla discussione ed alla votazione di delibere riguardanti interessi propri o di loro parenti o affini sino al quarto

grado. L'obbligo di astensione non si applica ai provvedimenti normativi o di carattere generale, quali i piani urbanistici, se non nei casi in cui sussista una correlazione immediata e diretta fra il contenuto della deliberazione e specifici interessi dell'amministratore o di parenti o affini fino al quarto grado.

3. I componenti la Giunta comunale competenti in materia di urbanistica, di edilizia e di lavori pubblici devono astenersi dall'esercitare attività professionale in materia di edilizia privata e pubblica nel territorio da essi amministrato.

TITOLO IV ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE - Capo I

PARTECIPAZIONE DEI CITTADINI - RIUNIONI - ASSEMBLEE – CONSULTAZIONI ISTANZE E PROPOSTE

Art. 28 Partecipazione dei cittadini (Art. 8, del T.U. 18 agosto 2000, n.ro 267)

1. Il Comune garantisce l'effettiva partecipazione democratica di tutti i cittadini all'attività politico-amministrativa, economica e sociale della comunità anche su base di quartiere e frazione. Considera, a tale fine, con favore, il costituirsi di ogni associazione intesa a concorrere con metodo democratico alle predette attività.
2. Nell'esercizio delle sue funzioni e nella formazione ed attuazione dei propri programmi il Comune consente la partecipazione dei cittadini, dei sindacati e delle altre organizzazioni sociali.
3. Ai fini di cui al comma precedente l'Amministrazione comunale favorisce:
 - a) le assemblee e/o consultazioni sulle principali questioni di scelta.
 - b) l'iniziativa popolare in tutti gli ambiti consentiti dalle leggi vigenti.
4. L'Amministrazione comunale garantisce in ogni circostanza la libertà, l'autonomia e l'uguaglianza di trattamento di tutti i gruppi ed organismi.
5. Nel procedimento relativo all'adozione di atti che incidono su situazioni giuridiche soggettive sono garantite forme di partecipazione degli interessati secondo le modalità stabilite dall'apposito regolamento sulla disciplina del procedimento amministrativo, nell'osservanza dei principi stabiliti dalla legge 7 agosto 1990, n.ro 241 e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 29 Riunioni e assemblee (Art. 8, del T.U. 18 agosto 2000, n.ro 267)

1. Il diritto di promuovere riunioni e assemblee in piena libertà e autonomia appartiene a tutti i cittadini, gruppi e organismi sociali a norma della Costituzione, per il libero svolgimento in forme democratiche delle attività politiche, sociali, culturali, sportive e ricreative.
2. L'Amministrazione comunale ne facilita l'esercizio mettendo eventualmente a disposizione di tutti i cittadini, gruppi e organismi sociali a carattere democratico che si riconoscono nei principi della Costituzione Repubblicana, che ne fanno richiesta, le sedi ed ogni altra struttura e spazio idonei. Le condizioni e le modalità d'uso, appositamen-

- te deliberate, precisano le limitazioni e le cautele necessarie in relazione alla statica degli edifici, alla incolumità delle persone e alle norme sull'esercizio dei locali pubblici.
3. Per la copertura delle spese può essere richiesto il pagamento di un corrispettivo.
 4. Gli organi comunali possono convocare assemblee di cittadini, di lavoratori, di studenti e di ogni altra categoria sociale:
 - a) per la formazione di comitati e commissioni;
 - b) per dibattere problemi;
 - c) per sottoporre proposte, programmi, consuntivi, deliberazioni.
 5. Il Comune valorizza le autonome forme di associazione e di cooperazione dei cittadini al fine della partecipazione della crescita della comunità locale e per lo sviluppo del volontariato sociale.

Art. 30
Consultazioni
(Art. 8, del T.U. 18 agosto 2000, n.ro 267)

1. Il Consiglio e la Giunta Comunale, di propria iniziativa o su richiesta di altri organismi, deliberano di consultare i cittadini, i lavoratori, gli studenti, le forze sindacali e sociali, nelle forme volta per volta ritenute più idonee, su provvedimenti di loro interesse.
2. Consultazioni, nelle forme previste nell'apposito regolamento, sono tenute nel procedimento relativo all'adozione di atti che incidono su situazioni giuridiche soggettive.
3. I risultati delle consultazioni sono menzionati nei conseguenti atti.
4. I costi delle consultazioni sono a carico del Comune, se la consultazione non è stata richiesta da altri organismi.

Art. 31
Istanze, petizioni e proposte
(Art. 8, del T.U. 18 agosto 2000, n.ro 267)

1. Gli elettori del Comune, possono rivolgere istanze, petizioni e proposte al Consiglio e alla Giunta Comunale relativamente ai problemi di rilevanza cittadina, nonché proporre deliberazioni nuove o di revoca delle precedenti.
2. Il Consiglio Comunale e la Giunta, entro 30 giorni dal ricevimento, adottano i provvedimenti di competenza. Se impossibilitati ad emanare provvedimenti concreti, con apposita deliberazione prendono atto del ricevimento dell'istanza, petizione o proposta precisando lo stato del procedimento. Copia della determinazione è trasmessa, entro cinque giorni, al presentatore e al primo firmatario della medesima.
3. Le istanze possono essere sottoscritte da uno o più elettori, le petizioni e le proposte da non meno di 50 elettori.

Art. 32
Cittadini dell'Unione Europea - Stranieri soggiornanti - Partecipazione alla vita pubblica locale
(Art. 8, comma 5, del T.U. 18 agosto 2000, n.ro 267)

1. Al fine di assicurare la partecipazione alla vita pubblica locale dei cittadini dell'Unione Europea e degli stranieri regolarmente soggiornanti, il Comune:
 - a) favorisce la inclusione, in tutti gli organi consultivi locali, dei rappresentanti dei cittadini dell'Unione Europea e degli stranieri regolarmente soggiornanti;
 - b) promuove la partecipazione dei cittadini dell'Unione Europea e degli stranieri in possesso di regolare permesso di soggiorno alla vita pubblica locale.

Capo II REFERENDUM
Art. 33
Azione referendaria
(Art. 8, del T.U. 18 agosto 2000, n.ro 267)

1. Sono consentiti referendum consultivi, propositivi e abrogativi in materia di esclusiva competenza comunale.
2. Non possono essere indetti referendum:
 - a) in materia di tributi locali e di tariffe;
 - b) su attività amministrative vincolate da leggi statali o regionali;
 - c) su materie che sono state oggetto di consultazione referendaria nell'ultimo quinquennio.
3. I soggetti promotori del referendum possono essere:
 - a) il 10% per cento del corpo elettorale;
 - b) il Consiglio Comunale.
4. I referendum non hanno luogo in coincidenza con operazioni elettorali provinciali, comunali e circoscrizionali.

Art. 34
Disciplina del referendum
(Art. 8, del T.U. 18 agosto 2000, n.ro 267)

1. Apposito regolamento comunale disciplina le modalità di svolgimento del referendum.
2. In particolare il regolamento prevede:
 - a) i requisiti di ammissibilità;
 - b) i tempi;
 - c) le condizioni di accoglimento;
 - d) le modalità organizzative;
 - e) i casi di revoca e sospensione;
 - f) le modalità di attuazione.

Art. 35
Effetti del referendum
(Art. 8, del T.U. 18 agosto 2000, n.ro 267)

1. Il quesito sottoposto a referendum è approvato se alla votazione ha partecipato la maggioranza degli elettori aventi diritto e se è raggiunta su di esso la maggioranza dei voti validamente espressi.
2. Il Consiglio Comunale, entro sessanta giorni dalla proclamazione dei risultati, delibera sull'oggetto del quesito sottoposto a referendum.

TITOLO V
ATTIVITÀ AMMINISTRATIVA- DIRITTI DEL CONTRIBUENTE

Art. 36
Albo Pretorio - Pubblicazione dei regolamenti
(Art. 124, del T.U. 18 agosto 2000, n.ro 267)

1. È istituito nella sede del Comune, in luogo facilmente accessibile al pubblico, l'Albo Pretorio comunale per la pubblicazione che la legge, lo Statuto ed i regolamenti comunali prescrivono.
2. La pubblicazione è fatta in modo che gli atti possono leggersi per intero e facilmente, è fatto obbligo che la pubblicazione avvenga anche sul sito ufficiale del Comune.
3. Tutti i regolamenti comunali deliberati dall'organo competente, sono pubblicati all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi con contemporaneo avviso al pubblico nei consueti luoghi di affissione. I detti regolamenti entrano in vigore, in assenza di diversa disposizione di ciascun regolamento, il primo giorno del mese successivo a quello di esecutività della deliberazione di approvazione.

Art. 37
Svolgimento dell'attività amministrativa

1. Il Comune informa la propria attività amministrativa ai principi di democrazia, di partecipazione e di semplicità delle procedure; svolge tale attività precipuamente nei settori organici dei servizi alla persona e alla comunità, dell'assetto ed utilizzazione del territorio e dello sviluppo economico, secondo le leggi.
2. Gli organi istituzionali del Comune ed i dipendenti responsabili dei servizi provvedono sulle istanze degli interessati nei modi e nei termini stabiliti ai sensi della legge sull'azione amministrativa.
3. Il Comune, per lo svolgimento delle funzioni in ambiti territoriali adeguati, attua le forme di decentramento consentite, nonché forme di cooperazione con altri comuni e con la provincia.

TITOLO VI
FINANZA - CONTABILITÀ - ORGANO DI REVISIONE E CONTROLLO

Art. 38
Ordinamento finanziario e contabile
(Artt. da 149 a 241, del T.U. 18 agosto 2000, n.ro 267)

1. L'ordinamento finanziario e contabile del Comune è riservato alla legge dello Stato.
2. Apposito regolamento disciplina la contabilità comunale, in conformità a quanto prescritto con l'art. 152 del T.U. n. 267/00.

Art. 39
Revisione economico-finanziaria – Organo di revisione
(Artt. da 234 a 241, del T.U. 18 agosto 2000, n.ro 267)

1. La revisione economico-finanziaria del Comune è disciplinata dalla normativa statale.
2. Il Consiglio comunale elegge l'organo di revisione composto da un solo membro individuato secondo le modalità prescritte dai commi 2 e 3 dell'art. 234 del T.U. n. 267/00.
3. L'Organo di revisione, collabora con il Consiglio Comunale nelle sue funzioni di controllo e di indirizzo; esercita la vigilanza sulla regolarità contabile, finanziaria ed economica della gestione; compie le verifiche di cassa a cadenza trimestrale (art. 223 del T.U. n. 267/00); attesta la corrispondenza del rendiconto alle risultanze di

gestione; redige apposita relazione che accompagna la proposta di deliberazione del conto consuntivo.

4. Per lo svolgimento delle funzioni e dei compiti ad esso affidati, dalla legge, dallo statuto e dal regolamento, l'organo di revisione ha diritto di accesso a tutti gli atti e documenti dell'Ente.
5. La durata in carica, le funzioni e le prerogative dell'organo di revisione sono stabilite dalla legge.
6. I casi di ineleggibilità, incompatibilità e di decadenza sono stabiliti dall'art. 236 del T.U. n. 267/00 e dal Codice Civile.

Art. 40

Mancata approvazione del bilancio di previsione nei termini (Art. 141 del T.U. 18 agosto 2000, n.ro 267 – Art. 1, comma 3, del D.L. n.ro 13/2002, convertito con Legge n.ro 75/2002)

1. Trascorso il termine entro il quale il bilancio deve essere approvato senza che sia stato predisposto dalla Giunta il relativo schema, sarà il Commissario ad acta nominato dalla Prefettura a predisporlo d'ufficio per sottoporlo al Consiglio.
2. Nel caso di cui al comma 1, e comunque quando il Consiglio non abbia approvato nei termini di legge lo schema del bilancio di previsione predisposto dalla Giunta, il Prefetto assegna al Consiglio, con lettera notificata ai singoli consiglieri, un termine non superiore a 20 giorni, per la sua approvazione, decorso il quale si sostituisce mediante apposito commissario all'amministrazione inadempiente. In tal caso il Prefetto inizia la procedura per lo scioglimento del Consiglio.

Art. 41

Mancata adozione dei provvedimenti di equilibrio (Art. 193 del T.U. 18 agosto 2000, n.ro 267)

1. La mancata adozione, entro il termine fissato dal regolamento comunale di contabilità di cui all'art. 152 del T.U. n. 267/00, dei provvedimenti di salvaguardia degli equilibri di bilancio di cui all'art. 193 del T.U. n. 267/00 come rilevata dalla relazione del responsabile dei servizi finanziari o dell'organo di revisione, determina l'avvio del procedimento di cui al precedente art. 40.

Art. 42

Omissione della deliberazione di dissesto

1. Ove dalle deliberazioni dell'Ente, dai bilanci di previsione, dai rendiconti a cui bisogna conformarsi o da altra fonte il Segretario Comunale, il Sindaco o il Revisore vengano a conoscenza dell'eventuale condizione di dissesto, chiedano chiarimenti al responsabile dei servizi finanziari e eventuale e motivata relazione all'organo di revisione contabile assegnando un termine, non prorogabile, di trenta giorni.
2. Ove sia ritenuta sussistente l'ipotesi di dissesto, l'organo di revisione contabile lo segnala, con lettera notificata ai singoli Consiglieri. Il Consiglio, in un termine non superiore ai 20 giorni, delibererà sul dissesto.
3. Decorso infruttuosamente tale termine, il segretario comunale provvederà a dare comunicazione al Prefetto.

Art. 43 **Controlli interni**

1. Ai sensi del combinato disposto dell'art. 1 del D.Lgs. 30 luglio 1999, n.ro 286, e dell'art. 147 del T.U. n. 267/00 e successive integrazioni e modifiche, sono istituiti i seguenti controlli interni:
 - a) controllo di regolarità amministrativa e contabile: finalizzato a garantire la legittimità, regolarità e correttezza dell'azione amministrativa;
 - b) controllo di gestione: finalizzato a verificare l'efficacia, efficienza ed economicità dell'azione amministrativa al fine di ottimizzare, anche mediante tempestivi interventi di correzione, il rapporto tra costi e risultati;
 - c) valutazione della dirigenza: finalizzata a valutare le prestazioni del personale con qualifica dirigenziale ovvero i responsabili dei servizi con funzioni dirigenziali ai sensi degli artt. 107 e 109, comma 2, del T.U. n. 267/00;
 - d) controllo strategico: finalizzato a valutare l'adeguatezza delle scelte compiute in sede di attuazione dei piani, programmi ed altri strumenti di determinazione dell'indirizzo politico, in termini di congruenza tra risultati conseguiti e obiettivi predefiniti.
2. Con i regolamenti:
 - di contabilità, previsto dall'art. 152 del T.U. n. 267/00;
 - sull'Ordinamento Generale degli Uffici e Servizi previsto dall'art. 35 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n.ro 165;

TITOLO VII **I SERVIZI**

Art. 44 **Forma di gestione** **(Artt. 113, 113-bis e 114, del T.U. 18 agosto 2000, n.ro 267)**

1. Per la gestione delle reti e l'erogazione dei servizi pubblici locali di rilevanza industriale, trovano applicazione le disposizioni di cui all'articolo 113 del T.U. n. 267/00, e successive modificazioni.
2. Ferme restando le disposizioni previste per i singoli settori, i servizi pubblici locali privi di rilevanza industriale sono gestiti mediante affidamento diretto a:
 - a) istituzioni;
 - b) aziende speciali;
 - c) società di capitali costituite o partecipate dagli Enti Locali, regolate dal Codice Civile.
3. E' consentita la gestione in economia nei casi previsti nel successivo art. 45, comma 2.
4. Il Comune può procedere all'affidamento diretto dei servizi culturali e del tempo libero anche ad associazioni e fondazioni dallo stesso costituite o partecipate. Per la gestione degli impianti sportivi si applicano le norme di cui all'art. 90, comma 25, della legge 27 dicembre 2002, n.ro 289.
5. Per i servizi privi di rilevanza industriale trova in ogni caso applicazione l'art. 113-bis del T.U. n. 267/00, inserito dall'art. 35, comma 15, della legge n.ro 448/2001, e successive modificazioni.

Art. 45
Gestione in economia
(Art. 113-bis, comma 2, del T.U. 18 agosto 2000, n.ro 267)

1. L'organizzazione e l'esercizio di servizi in economia sono disciplinati da appositi regolamenti.
2. La gestione in economia riguarda servizi per i quali, per le modeste dimensioni o per le caratteristiche del servizio, non sia opportuno procedere ad affidamento ai soggetti di cui al comma 2 dell'articolo 44.

Art. 46
Aziende speciali
(Art. 113-bis e 114, del T.U. 18 agosto 2000, n.ro 267)

1. Per la gestione anche di più servizi, con esclusione di quelli di cui all'articolo 113 del T.U. n. 267/00, come sostituito dall'art. 35 della legge 448/2001, il Consiglio Comunale può deliberare la costituzione di un'azienda speciale, dotata di personalità giuridica e di autonomia imprenditoriale, approvandone lo Statuto.
2. Sono organi dell'azienda il consiglio di amministrazione, il presidente e il direttore:
 - a) il Consiglio di Amministrazione è nominato dal Consiglio Comunale fra coloro che, eleggibili a Consigliere, hanno una speciale competenza tecnica e amministrativa per studi compiuti, per funzioni espletate presso aziende pubbliche o private o per uffici ricoperti. La composizione numerica è stabilita dallo statuto aziendale, in numero pari e non superiore a sei, assicurando la presenza di entrambi i sessi;
 - b) il Presidente è nominato dal Sindaco e deve possedere gli stessi requisiti previsti dalla precedente lettera a);
3. Al Direttore Generale è attribuita la direzione gestionale dell'azienda, con la conseguente responsabilità. Lo Statuto dell'azienda disciplina le condizioni e modalità per l'affidamento dell'incarico, con contratto a tempo determinato, a persona dotata della necessaria professionalità.
4. Non possono essere nominati membri del Consiglio di Amministrazione i membri della Giunta e del Consiglio Comunale, i soggetti già rappresentanti il Comune presso altri Enti, aziende, istituzioni e società, coloro che sono in lite con l'azienda nonché i titolari, i soci limitatamente responsabili, gli amministratori, i dipendenti con poteri di rappresentanza e di coordinamento di imprese esercenti attività concorrenti o comunque connesse ai servizi dell'azienda speciale.
5. Il Sindaco, anche su richiesta motivata del Consiglio Comunale, approvata a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati, revoca il Presidente ed il Consiglio di Amministrazione e, contemporaneamente, nomina i successori. Le dimissioni del Presidente della azienda o di oltre metà dei membri effettivi del Consiglio di Amministrazione comporta la decadenza dell'intero Consiglio di Amministrazione con effetto dalla nomina del nuovo Consiglio.
6. L'ordinamento dell'azienda speciale è disciplinato dallo Statuto ed approvato dal Consiglio Comunale, a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati al Comune.
7. L'organizzazione e il funzionamento sono disciplinati dall'azienda stessa, con suo regolamento.
8. L'azienda informa la propria attività a criteri di efficacia, efficienza ed economicità ed ha l'obbligo del pareggio fra i costi ed i ricavi, compresi i trasferimenti.
9. Il Comune conferisce il capitale di dotazione, determina le finalità e gli indirizzi, approva gli atti fondamentali, esercita la vigilanza, verifica il risultato della gestione e provvede alla copertura degli eventuali costi sociali.

10. Lo Statuto dell'azienda speciale prevede un apposito organo di revisione dei conti e forme autonome di verifica della gestione.

Art. 47

Istituzioni

(Art. 113-bis e 114, del T.U. 18 agosto 2000, n.ro 267)

1. In alternativa alla gestione mediante azienda speciale, per la gestione dei medesimi servizi privi di rilevanza industriale, il Consiglio Comunale può costituire apposite istituzioni, organismi strumentali del Comune, dotati di sola autonomia gestionale.
2. Sono organi delle istituzioni il Consiglio di Amministrazione, il Presidente ed il Direttore. Il numero non superiore a sei, dei componenti del Consiglio di Amministrazione, è stabilito con l'atto istitutivo, dal Consiglio Comunale.
3. Per la nomina e la revoca del Presidente e del Consiglio di Amministrazione si applicano le disposizioni previste dall'art. 46 per le aziende speciali.
4. Il Direttore Generale dell'istituzione è l'organo al quale è attribuita la direzione gestionale dell'istituzione, con la conseguente responsabilità; è nominato dall'organo competente in seguito a pubblico concorso.
5. L'ordinamento e il funzionamento delle istituzioni sono stabiliti dal presente statuto e dai regolamenti comunali. Le istituzioni perseguono, nella loro attività, criteri di efficacia, efficienza ed economicità ed hanno l'obbligo del pareggio della gestione finanziaria, assicurato attraverso l'equilibrio fra costi e ricavi, compresi i trasferimenti.
6. Il Consiglio Comunale stabilisce i mezzi finanziari e le strutture assegnate alle istituzioni; ne determina le finalità e gli indirizzi, approva gli atti fondamentali; esercita la vigilanza e verifica i risultati della gestione; provvede alla copertura degli eventuali costi sociali.

Art. 48

Società

(Art. 116, del T.U. 18 agosto 2000, n.ro 267)

1. Per l'esercizio dei servizi pubblici di cui all'articolo 113-bis del T.U. n. 267/00 e per la realizzazione delle opere necessarie al corretto svolgimento del servizio, nonché per la realizzazione di infrastrutture ed altre opere di interesse pubblico, che non rientrano, ai sensi della vigente legislazione statale e regionale, nelle competenze istituzionali di altri enti, il Comune può costituire apposite società per azioni, senza il vincolo della proprietà pubblica maggioritaria.
2. Per l'applicazione del comma 1, trovano applicazione le disposizioni di cui all'art. 116 del T.U. n. 267/00.

Art. 49

Associazioni e fondazioni – Affidamento a terzi

(Art. 113-bis, commi 3 e 4 , del T.U. 18 agosto 2000, n.ro 267)

1. Il Comune può procedere all'affidamento diretto dei servizi culturali e del tempo libero anche ad associazioni e fondazioni dallo stesso costituite o partecipate.
2. Se sussistono ragioni tecniche, economiche o utilità sociale, i servizi di cui ai commi 1, 2 e 3 dell'art. 113-bis del T.U. n. 267/00 possono essere affidati a terzi, in base a procedure ad evidenza pubblica, secondo le modalità stabilite dalla normativa di settore.

Art. 50
Tariffe dei servizi
(Art. 117, del T.U. 18 agosto 2000, n.ro 267)

1. La tariffa dei servizi è determinata con deliberazione del competente organo comunale nel rispetto dei principi di cui all'art. 117 del T.U. n. 267/00.
2. Le tariffe, con motivata deliberazione, per assicurare l'equilibrio economico-finanziario compromesso da eventi imprevisi, possono essere variate nel corso dell'anno, con decorrenza dal primo giorno del mese successivo a quello di esecutività dalla relativa deliberazione.

TITOLO VIII
FORME DI ASSOCIAZIONE E DI COOPERAZIONE
UNIONE E ASSOCIAZIONI INTERCOMUNALI
ACCORDI DI PROGRAMMA

Art. 51
Convenzioni – Unione e associazioni intercomunali
(Art. 30, comma 1, del T.U. 18 agosto 2000, n.ro 267)

1. Al fine di assicurare lo svolgimento in modo coordinato di funzioni e servizi determinati, il Comune favorisce la stipulazione di convenzioni con altri Comuni e con la Provincia.
2. Le convenzioni di cui al presente articolo possono prevedere anche la costituzione di uffici comuni, che operano con personale distaccato dagli Enti partecipanti, ai quali affidare l'esercizio delle funzioni pubbliche in luogo degli enti partecipanti all'accordo, ovvero la delega di funzioni da parte degli enti partecipanti all'accordo a favore di uno di essi, che opera in luogo e per conto degli enti deleganti.
3. In attuazione dei principi della legge di riforma delle autonomie locali, il Comune, sussistendo le condizioni, incentiva la unione o associazioni intercomunali, nelle forme, con le modalità e per le finalità previste dalla legge con l'obiettivo di migliorare le strutture pubbliche e realizzare più efficienti servizi alla collettività.

Art. 52
Accordi di programma
(Art. 34, del T.U. 18 agosto 2000, n.ro 267)

1. Il Comune si fa parte attiva per raggiungere accordi di programma per la definizione e l'attuazione di opere, di interventi o di programmi di intervento che richiedono, per la loro completa realizzazione, l'azione integrata e coordinata di comuni, di province e regioni, di amministrazioni statali e di altri soggetti pubblici, o comunque di due o più tra i soggetti predetti.
2. Gli accordi di programma sono disciplinati dalla legge.

TITOLO IX
UFFICI E PERSONALE - SEGRETARIO COMUNALE

Capo I
ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI E DEL PERSONALE

Art. 53
Criteri generali in materia di organizzazione
(Art. 6, comma 2, del T.U. 18 agosto 2000, n.ro 267)

1. Il Comune programma con cadenza triennale il fabbisogno di personale, adeguando l'apparato produttivo ai seguenti principi:
 - accrescimento della funzionalità e della ottimizzazione delle risorse per il miglior funzionamento dei servizi, compatibilmente con le disponibilità finanziarie e di bilancio;
 - riduzione programmata delle spese di personale, in particolare per nuove assunzioni, realizzabile anche mediante l'incremento delle quote di personale ad orario ridotto o con altre tipologie contrattuali flessibili;
 - compatibilità con processi di riordino o di trasferimento di funzioni e competenze;
 - attuazione dei controlli interni.
2. La programmazione di cui al precedente comma è propedeutica all'espletamento di concorsi, ai sensi del combinato disposto di cui all'art. 35, comma 4, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n.ro 165, e dell'art. 89 del T.U. n. 267/00.

Art. 54
Ordinamento degli Uffici e dei Servizi
(Art. 89, del T.U. 18 agosto 2000, n.ro 267)

1. Il Comune disciplina, con apposito regolamento, l'Ordinamento Generale degli Uffici e dei Servizi, in base a criteri di autonomia, funzionalità ed economicità di gestione, e secondo principi di professionalità e responsabilità. Nelle materie soggette a riserva di legge ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera c), della legge 23 ottobre 1992, n.ro 421, la potestà regolamentare del Comune si esercita tenendo conto della contrattazione collettiva nazionale e comunque in modo da non determinarne disapplicazioni durante il periodo di vigenza.
2. Il Comune provvede alla determinazione della propria dotazione organica, nonché all'organizzazione e gestione del personale, nell'ambito della propria autonomia normativa e organizzativa, con i soli limiti derivanti dalla propria capacità di bilancio e dalle esigenze di esercizio delle funzioni, dei servizi e dei compiti attribuiti.

Art. 55
Organizzazione del personale
(Art. 89, del T.U. 18 agosto 2000, n.ro 267)

1. Il personale è inquadrato secondo il sistema di classificazione del personale previsto dal contratto collettivo nazionale di lavoro e dall'ordinamento professionale, perseguendo le finalità del miglioramento della funzionalità degli uffici, dell'accrescimento dell'efficienza ed efficacia dell'azione amministrativa e della gestione delle risorse, e attraverso il riconoscimento della professionalità e della qualità delle prestazioni lavorative individuali.
2. Trova applicazione la dinamica dei contratti di lavoro del comparto degli Enti Locali.
3. Alle finalità previste dal comma 1 sono correlati adeguati e organici interventi formativi, sulla base di programmi pluriennali.

Art. 56
Stato giuridico e trattamento economico del personale
(Art. 89, del T.U. 18 agosto 2000, n.ro 267)

1. Lo stato giuridico ed il trattamento economico del personale dipendente del Comune sono disciplinati dai contratti collettivi nazionali di lavoro.

Art. 57
Incarichi esterni
(Art. 110, del T.U. 18 agosto 2000, n.ro 267)

1. La copertura dei posti di responsabile dei servizi o degli uffici e di dirigenti, può avvenire mediante contratto a tempo determinato di diritto pubblico o, eccezionalmente e con deliberazione motivata, di diritto privato, fermi restando i requisiti richiesti per la qualifica da ricoprire.

Capo II
SEGRETARIO COMUNALE - RESPONSABILI UFFICI E SERVIZI

Art. 58
Segretario comunale
(Artt. da 97 a 106 e 108, del T.U. 18 agosto 2000, n.ro 267)

1. Lo stato giuridico, il trattamento economico e le funzioni del Segretario Comunale sono disciplinati dalla legge e dai contratti di categoria.
2. Il regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi, nel rispetto delle norme di legge, disciplina l'esercizio delle funzioni del Segretario Comunale.

Art. 59
Responsabili degli uffici e dei servizi
(Art. 107, del T.U. 18 agosto 2000, n.ro 267)

1. Essendo questo Comune privo di personale di qualifica dirigenziale le funzioni di cui all'articolo 107, commi 2 e 3, del T.U. n. 267/00, fatta salva l'applicazione dell'articolo 97, comma 4, lettera d), dello stesso T.U., possono essere attribuite, con provvedimento motivato del Sindaco, ai responsabili degli uffici o dei servizi, conformemente a quanto stabilito dalla legge.
2. Spettano ai responsabili degli uffici e dei servizi tutti i compiti, compresa l'adozione degli atti e provvedimenti amministrativi che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, non ricompresi espressamente dalla legge o dal presente statuto tra le funzioni di indirizzo e controllo politico-amministrativo degli organi di governo del Comune o non rientranti tra le funzioni del segretario, di cui rispettivamente agli articoli 97 e 108 del T.U. n. 267/00.
3. Sono attribuiti ai responsabili degli uffici e dei servizi, cui siano state attribuite le funzioni di cui all'art. 107 T.U. n. 267/00, tutti i compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con gli atti di indirizzo adottati dai medesimi organi, tra i quali in particolare, secondo le modalità stabilite dal presente statuto o dai regolamenti comunali:
 - a) la presidenza delle commissioni di gara e di concorso;
 - b) la responsabilità delle procedure d'appalto e di concorso;

- c) la stipulazione dei contratti;
 - d) gli atti di gestione finanziaria, ivi compresa l'assunzione di impegni di spesa;
 - e) gli atti di amministrazione e gestione del personale;
 - f) i provvedimenti di autorizzazione, concessione o analoghi, il cui rilascio presupponga accertamenti e valutazioni, anche di natura discrezionale, nel rispetto di criteri predeterminati dalla legge, dai regolamenti, da atti generali di indirizzo, ivi comprese le autorizzazioni e i permessi di costruire;
 - g) tutti i provvedimenti di sospensione dei lavori, abbattimento e riduzione in pristino di competenza comunale, nonché i poteri di vigilanza edilizia e di irrogazione delle sanzioni amministrative previste dalla vigente legislazione statale e regionale in materia di prevenzione e repressione dell'abusivismo edilizio e paesaggistico-ambientale;
 - h) le attestazioni, certificazioni, comunicazioni, diffide, verbali, autenticazioni, legalizzazioni ed ogni altro atto costituente manifestazione di giudizio e di conoscenza;
 - i) gli atti ad essi attribuiti dallo statuto e dai regolamenti o, in base a questi, delegati dal sindaco;
 - J) ogni altro atto che impegna l'amministrazione verso i terzi;
4. I responsabili degli uffici e dei servizi sono direttamente responsabili, in via esclusiva, in relazione agli obiettivi dell'ente, della correttezza amministrativa, dell'efficienza e dei risultati della gestione.
 6. Il Sindaco non può revocare, riformare, riservare o avocare a sé o altrimenti adottare provvedimenti o atti di competenza dei responsabili degli uffici e dei servizi. In caso di inerzia o ritardo, il Sindaco può fissare un termine perentorio entro il quale il responsabile deve adottare gli atti o i provvedimenti. Qualora l'inerzia permanga, il Sindaco può attribuire, con provvedimento motivato, la competenza al Segretario Comunale o ad altro dipendente, cui siano state attribuite le funzioni dirigenziali, dando notizia del provvedimento al Consiglio Comunale nella prima seduta utile.
 7. In caso di assenza o impedimento del responsabile dell'ufficio o del servizio, la gestione delle relative funzioni può essere attribuita, con provvedimento motivato del Sindaco, al Segretario Comunale.
 8. La copertura ai sensi dell'art. 110 comma 1 e comma 2 del T.U. n. 267/00 dei posti di responsabile dei servizi e degli uffici e di dirigenti può avvenire con contratto a tempo determinato di diritto pubblico o, con motivata deliberazione, con contratto di diritto privato, fatti salvi i requisiti della qualifica da ricoprire.
 9. Il Regolamento dell'ordinamento degli uffici e dei servizi fissa i limiti, i criteri e le modalità con cui possono essere stipulati i contratti a tempo determinato previsti nel presente articolo.

Art. 60

Messi notificatori

1. Il Comune ha uno o più messi nominati dal Sindaco fra il personale dipendente secondo i criteri e le modalità previsti dal regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi. Il provvedimento di nomina è comunicato, per conoscenza, al Prefetto.
2. I messi notificano gli atti dell'Amministrazione comunale per i quali non siano prescritte speciali formalità. Possono altresì notificare atti nell'interesse di altre amministrazioni pubbliche che ne facciano richiesta, purché siano rimborsati i costi. Sono fatte salve, in ogni caso, specifiche competenze previste da apposite norme di legge.
3. I referti dei messi fanno fede fino a querela di falso.

Art. 61
Rappresentanza del Comune in giudizio
(Art. 6, comma 2, del T.U. 18 agosto 2000, n.ro 267)

1. In tutti i gradi di giudizio in cui il Comune sia parte, sia come attore che come convenuto, la rappresentanza legale dell'Ente compete al Sindaco, nella sua qualità di legale rappresentante pro-tempore dell'Ente, tranne i casi previsti da leggi speciali.

TITOLO X
DISPOSIZIONI FINALI

Art. 62
Violazione delle disposizioni dei Regolamenti Comunali
(Art. 7-bis del T.U. 18 agosto 2000, n.ro 267)

1. In relazione al disposto dell'art. 7-bis, comma 1, del T.U. n. 267/00, aggiunto dall'art. 16 della legge 16 giugno 2003, n.ro 3, per la violazione di ciascuna disposizione regolamentare la sanzione amministrativa pecuniaria da applicare è graduata, salvo diversa disposizione di legge, tra 25 e 500 €uro, in corrispondenza di ciascun articolo, tenuto conto del valore dei vari interessi pubblici violati.

Art. 63
Violazione alle ordinanze del Sindaco
(Art. 7-bis del T.U. 18 agosto 2000, n.ro 267)

1. In relazione al disposto del T.U. n. 267/00, art. 7-bis, aggiunto dall'art. 16 della legge 16 giugno 2003, n.ro 3, comma 1-bis, inserito dall'art. 1-quater, comma 5, del D.L. 31 marzo 2003, n.ro 50, per la violazione alle ordinanze del sindaco la sanzione amministrativa pecuniaria da applicare è graduata, salvo diversa disposizione di legge, tra 25 e 500 €uro, in corrispondenza di ciascuna disposizione, tenuto conto del valore dei vari interessi pubblici violati.

Art. 64
Violazione alle ordinanze dei responsabili dei servizi

1. Le ordinanze dei responsabili dei servizi, che hanno carattere gestionale, debbono sempre trovare origine e fare riferimento a norme regolamentari o ad ordinanze sindacali aventi carattere normativo.
2. Tutte le ordinanze dei responsabili dei servizi debbono indicare la sanzione amministrativa pecuniaria e gli estremi del provvedimento con il quale la detta sanzione è stata determinata.

Art. 65
Violazione alle norme di legge – Sanzioni

1. In tutti i casi in cui norme di legge demandano al Sindaco ovvero genericamente al Comune nel quale le violazioni sono state commesse, la competenza per la irrogazione della sanzione, con conseguente spettanza al Comune stesso dei relativi proventi, il Segretario Comunale, designa, con riferimento alla singola norma, il responsabile del servizio cui sono attribuite tutte le competenze .

Art. 66
Modifiche dello Statuto
(Artt. 1, commi 3 e 6 del T.U. 18 agosto 2000, n.ro 267)

1. Le modifiche dello Statuto sono deliberate dal Consiglio Comunale con il voto favorevole dei due terzi dei Consiglieri assegnati. Qualora tale maggioranza non venga raggiunta, la votazione è ripetuta in successive sedute da tenersi entro trenta giorni e le modifiche sono approvate se la relativa deliberazione ottiene, per due volte, il voto favorevole della maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati.
2. Nella stessa seduta può avere luogo una sola votazione.
3. L'entrata in vigore di nuove leggi che enunciano principi che costituiscono limiti inderogabili per l'autonomia normativa dei comuni, abroga le norme statutarie con esse incompatibili. Il Consiglio Comunale adegua lo Statuto entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore delle leggi suddette.
4. Le proposte di abrogazione totale o parziale sono accompagnate dalla proposta di deliberazione di un nuovo statuto o di nuove norme.

Art. 67
Abrogazioni

1. Le disposizioni contenute nei regolamenti comunali vigenti, incompatibili con le norme del presente Statuto, sono abrogate.
2. Entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente Statuto a tutti i regolamenti comunali vigenti sono apportate le necessarie variazioni.

Art. 68
Norma Finale

1. Per tutto quanto non previsto nel presente Statuto si fa riferimento alle leggi dello Stato, al Codice Civile ed al T.U. n. 267/00.

Art. 69
Entrata in vigore
(Art. 6, comma 5, del T.U. 18 agosto 2000, n.ro 267)

1. Il presente Statuto:
 - pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Molise;
 - affisso all'Albo Pretorio del Comune per trenta giorni consecutivi;
 - inviato al Ministero dell'Interno per essere inserito nella raccolta ufficiale degli Statuti;

entra in vigore decorsi 30 giorni dalla sua affissione all'Albo Pretorio del Comune.